



REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Sanzioni
amministrative

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

R.G.N. 7026/2011

Cron. 10406

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. LUIGI ANTONIO ROVELLI - Primo Pres.te f.f. -
- Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI - Presidente Sezione -
- Dott. RENATO RORDORF - Presidente Sezione -
- Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
- Dott. CARLO PICCININNI - Consigliere -
- Dott. LUIGI MACIOCE - Consigliere -
- Dott. VINCENZO MAZZACANE - Consigliere -
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
- Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO - Rel. Consigliere -

Rep. /

Ud. 12/11/2013

PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 7026-2011 proposto da:

DF , elettivamente domiciliato in ROMA,
 presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE,
 rappresentato e difeso dall'avvocato CARIA FRANCO, per
 delega in calce al ricorso . AMMESSO AL G.P. IL 28/2/14

- ricorrente -

contro

2013

582

PREFETTURA DI NUORO;

- *intimata* -

avverso il decreto/ordinanza del GIUDICE DI PACE di
MACOMER depositato il 28/12/2010, rgac/a n. 111/10;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 12/11/2013 dal Consigliere Dott. MARIA
ROSARIA SAN GIORGIO;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott.
PASQUALE PAOLO MARIA CICCOLO, che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso.

CASSAZIONE.NET

Fatto e diritto

1. - Ai sensi dell'art. 380-bis cod.proc.civ., è stata depositata presso la cancelleria della Sesta Sezione civile – Sottosezione II – la seguente relazione : <1. - *Con ricorso depositato il 23.12.2010* FD *proponeva opposizione ai sensi degli artt. 22 e ss. legge n.689/81 e 120 C.d.S., avverso l'ordinanza con la quale il Prefetto di Nuoro gli aveva revocato la patente di guida essendo persona sottoposta alla misura della sorveglianza speciale. Con "decreto-ordinanza" del 28.12.2010 il giudice di pace di Macomer dichiarava inammissibile il ricorso ritenendo competente a provvedere il Ministro dell'Interno, di concerto col Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, in base all'art.120, comma 4 C.d.S., come modificato dall'art.3, comma 52, lett. a) della legge n.94/09.* 2. - *Avverso detto provvedimento* FD *propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo.* 2.1. - *La Prefettura di Nuoro è rimasta intimata.* 3. - *L'unico motivo d'annullamento deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.120, comma 4 C.d.S., in relazione al n.1 dell' art.360 c.p.c., per motivi attinenti alla giurisdizione, sostenendo – mediante il richiamo a Cass. S.U. n. 2446/06 – che il provvedimento di revoca della patente di abilitazione alla guida si ricollega ad un diritto soggettivo, per cui, in difetto di deroghe ai comuni criteri di riparto, la giurisdizione compete al giudice ordinario.* 4. - *In punto di ammissibilità del ricorso deve premettersi che la prevalente giurisprudenza di questa Corte formatasi sull'interpretazione dell'art.23, primo comma legge n. 689/81, come modificato dall'art.99 D.Lgs. n.507/99, ritiene che detta norma – la quale stabilisce la ricorribilità per cassazione dell'ordinanza che dichiara inammissibile il ricorso perché proposto oltre il termine di cui all'art.22 stessa legge – sia rimasta immutata anche dopo le modifiche arretrate dal D.Lgs. n.40/06, che ha generalizzato l'appello avverso le sentenze pronunciate in primo grado in materia di opposizione a sanzione amministrativa, nonché avverso le ordinanze di cui al quinto comma dello stesso art. 23 (Cass. nn. 1717/12, 182/11, 9667/10 e 18009/10; contra, n.4355/10). In*

particolare, è stato osservato che qualora il provvedimento d'inammissibilità venga emesso, inaudita altera parte, con ordinanza, il mezzo d'impugnazione, ai sensi dell'art. 23, primo comma della l. n. 689 del 1981, anche dopo la modifica del regime delle impugnazioni introdotto con la l. n. 40 del 2006, - in vigore dal 3 marzo 2006, è il ricorso per cassazione. Al contrario nell'ipotesi in cui la pronuncia intervenga all'esito di un giudizio instaurato, nelle forme ordinarie, previa convocazione delle parti, il provvedimento ha natura di sentenza ed è impugnabile mediante l'appello (Cass. n. 9667/10).

4.1. - Tale principio appare estensibile ad ogni ipotesi in cui — come nella fattispecie — l'opposizione sia rivolta avverso una pronuncia d'inammissibilità resa ante portas, vale a dire con provvedimento emesso ancor prima che, fissata l'udienza di comparizione e notificato il ricorso, sia stato istituito il contraddittorio fra le parti e instaurato il giudizio.

4.2. - Ciò premesso, il motivo è fondato. Come rilevato da Cass. S.U. n.2446/06, menzionata nello stesso ricorso, "il citato art. 120 C.d.S., comma 1, nel testo risultante a seguito delle sentenze della Corte costituzionale 21 ottobre 1998, n. 354, 18 ottobre 2000 n. 427 e 17 luglio 2001 n. 251, contempla la revoca della patente di guida, quando il titolare sia sottoposto a determinate misure di prevenzione in corso di applicazione, sulla scorta di una diretta valutazione di pericolosità del protrarsi del godimento della relativa abilitazione nel periodo di vigenza di dette misure, mentre non richiede alcun apprezzamento da parte dell'autorità amministrativa circa il verificarsi di detta pericolosità nel singolo caso (apprezzamento che era invece previsto dallo stesso art. 120 C.d.S., con disposizione che è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale con sentenza 15 luglio 2003 n. 239, per la revoca della patente nei confronti del condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni). Detto provvedimento prefettizio di revoca della patente in dipendenza di misure di prevenzione non esprime quindi esercizio di discrezionalità amministrativa, cioè di potere idoneo a degradare la posizione di diritto soggettivo

della persona abilitata alla guida, ma è un atto dovuto, nel concorso delle condizioni all'uopo stabilite dalla norma (caratteristica ritenuta anche nella citata pronuncia della Corte costituzionale n. 427 del 2000, e del resto non contestata dal ricorrente). Pertanto, in sintonia con quanto ritenutosi per similari interventi sulla patente di guida (sospensivi od ablativi) a seconda che siano vincolati a circostanze prestabilite o passino attraverso valutazioni discrezionali degli organi amministrativi (cfr., per le rispettive ipotesi, Cass. s.u. 27 aprile 2005 n. 8693, nonché Cass. s.u. 29 aprile 2003 n. 6630 e 20 maggio 2003 n. 7898), si deve affermare che la domanda rivolta a denunciare l'illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un diritto soggettivo, e di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto della giurisdizione, spetta alla cognizione del Giudice ordinario (al quale compete, nell'eventualità del fondamento della denuncia, di tutelare il diritto stesso disapplicando l'atto lesivo)" 5. - Per le considerazioni svolte, si propone la decisione del ricorso con ordinanza, nei sensi di cui sopra, a termini dell'art.375, n.5 c.p.c. >.

2. - All'adunanza camerale del 14 febbraio 2013, il Collegio, ritenuto che la fattispecie in esame non sia perfettamente coincidente con quella oggetto della citata S.U. n. 2446/06, con ordinanza interlocutoria n. 15236 del 2013, ha rimesso il ricorso al Primo Presidente per la eventuale assegnazione alle Sezioni Unite. Il Primo Presidente ha disposto in tal senso.

3. - Il ricorso merita accoglimento.

E' sufficiente, al riguardo, richiamare l'orientamento già espresso da queste Sezioni Unite con la sentenza n. 2446 del 2006, menzionata anche nella sopra trascritta relazione, secondo la quale la domanda rivolta a denunciare la illegittimità del provvedimento di revoca della patente di guida, reso dal prefetto a carico di persona sottoposta alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale, si ricollega ad un

diritto soggettivo, e, di conseguenza, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione, spetta alla cognizione del giudice ordinario.

4. - Ai fini, poi, della individuazione del giudice funzionalmente competente, deve sottolinearsi che il provvedimento prefettizio col quale, ai sensi degli artt. 120 e 219 del codice della strada, viene disposta la revoca della patente di guida a seguito dell'irrogazione, a carico del titolare, della misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza, non può essere assimilato alle sanzioni amministrative per le quali è previsto, in via generale, il regime di impugnazione di cui all'art. 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, poiché esso non costituisce conseguenza accessoria della violazione di una disposizione in tema di circolazione stradale, bensì la constatazione dell'insussistenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti morali prescritti per il conseguimento del titolo di abilitazione alla guida. Ne consegue che il giudizio di opposizione avverso tale provvedimento, non rientrando nella competenza per materia del giudice di pace, è devoluto alla competenza ordinaria del tribunale, ai sensi dell'art. 9 del codice di procedura civile (v. Cass., Sez. II, ord. n. 22491 del 2010).


5. - Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto. Il provvedimento impugnato deve essere cassato e la causa rinviata, anche per la regolamentazione delle spese del presente giudizio, al Tribunale ordinario territorialmente competente.

P.Q.M.


La Corte accoglie il ricorso. Cassa il provvedimento impugnato e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, al Tribunale ordinario territorialmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio delle Sezioni Unite civili, il 12 novembre 2013.

Il Presidente



Il Consigliere estensore



IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi. 14 MAG. 2014
IL CANCELLIERE
Paola Francesca CAMPOLI